



Dott. Agr. Mauro Uniformi

“ESPERIENZE E PROSPETTIVE PER IL MERCATO DEGLI AMMENDANTI COMPOSTATI NELLA PROVINCIA DI ROMA”

LE NORMATIVE SUI COMPOST

**Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
della Provincia di Roma**

Roma, 20.09.2011

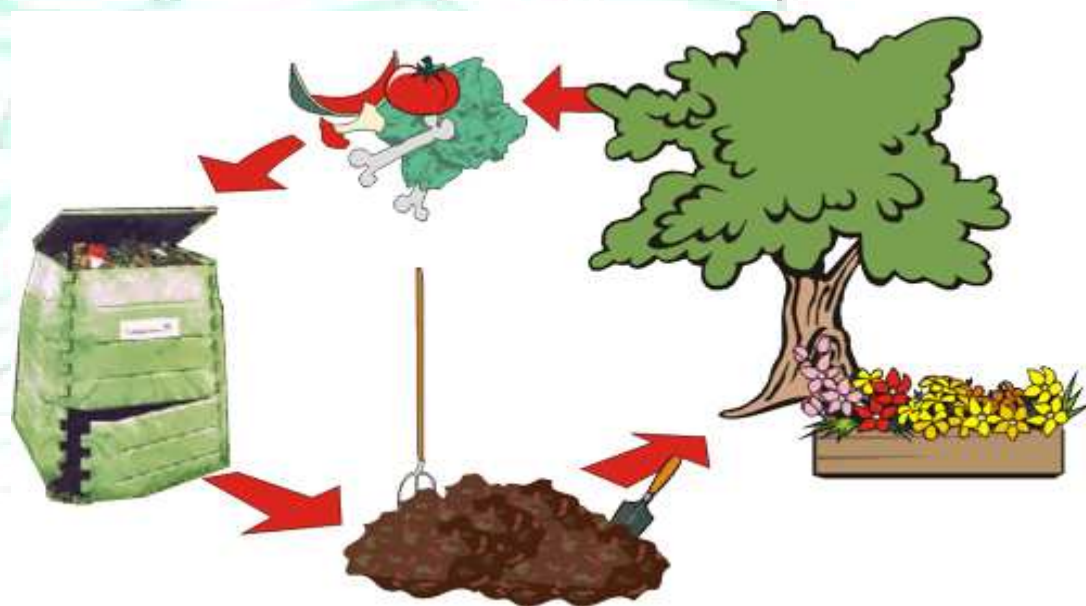
PREMESSA

La Provincia di Roma ha avviato programmi di recupero e riutilizzo dei RSU ivi compresi quelli attinenti al recupero e riutilizzo della frazione organica.

La difficoltà a ridurre il quantitativo dei rifiuti prodotti, spinge a cercare una forma di smaltimento alternativa e/o complementare alla discarica o all'incenerimento, soluzioni ormai tecnologicamente mature ma non certo prive di problemi di natura sociale, economico ed ambientale.

L'alternativa più efficace è offerta dal compostaggio, tecnica che permette lo smaltimento della frazione organica biodegradabile dei rifiuti solidi urbani con conseguente recupero di materiale e riduzione dell'impatto ambientale. Il compostaggio oltre che corretta tecnica di smaltimento, si configura anche come mezzo di produzione di ammendanti organici di alta qualità largamente sostituibili al letame.

A questo proposito è da tener presente che uno dei problemi che grava sugli agricoltori è il dover ripristinare la fertilità dei suoli a causa della carenza di sostanza organica dovuta all'eccessivo sfruttamento del terreno (colture intensive, ripetitive, lavorazioni frequenti).



PREMESSA

Il processo di formazione e rigenerazione del suolo è molto lento e per questo motivo il suolo è considerato una risorsa essenzialmente non rinnovabile.

La protezione del suolo è raccolta in più disposizioni legate alla tutela ambientale o ad altri settori strategici, come l'agricoltura e lo sviluppo rurale.



Il 6° Programma Comunitario d'Azione in materia di ambiente 2002-2010, prevede l'istituzione di un quadro legislativo che consenta di proteggere e utilizzare i suoli in modo sostenibile, integrare la protezione del suolo nelle politiche nazionali e comunitarie, rafforzare la base di conoscenze, sensibilizzare maggiormente il pubblico.

I principali processi di degradazione cui sono esposti i suoli nell'UE sono l'erosione, la diminuzione della materia organica, la contaminazione, la salinizzazione, la compattazione, la diminuzione della biodiversità del suolo, l'impermeabilizzazione, le inondazioni e gli smottamenti.



Direttiva quadro per il trattamento dei rifiuti (Direttiva 2008/98/CE)

La politica dei rifiuti nell'Unione Europea è basata sul concetto della cosiddetta gerarchia piramidale, secondo la quale esistono delle opzioni preferenziali fra le diverse modalità di gestione dei rifiuti, che, nell'ordine, sono:

prevenzione e riduzione nella produzione dei rifiuti,

- riutilizzo,
- riciclaggio,
- recupero energetico,
- smaltimento.

Ricordando che la prevenzione dei rifiuti dovrebbe essere una priorità, che il riutilizzo e il riciclaggio dovrebbero preferirsi alla valorizzazione energetica dei rifiuti, in quanto essi rappresentano la migliore opzione ecologica.



Al fine di promuovere il riciclaggio di alta qualità e di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i diversi settori del riciclaggio è stato introdotto il concetto di **raccolta differenziata** definita come, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico.



Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997

“Attuazione delle direttive 91/156/CEE, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”

- unifica le norme precedenti
- sottolinea il ruolo del riciclaggio come tecnologia preferibile nella politica di gestione dei rifiuti
- definisce traguardi da raggiungere in termini di recupero della frazione organica dei RSU e di riciclaggio
- conferisce alla legge sui fertilizzanti tutte le competenze riguardanti i compost.



Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998

“Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22.

In ottemperanza ai dettati del D.Lgs. 22/97, stabilisce che quando si trasformano in compost alcune tipologie di rifiuti con provenienza, caratteristiche e procedura determinate non occorre alcuna autorizzazione preventiva. È richiesta la comunicazione di inizio attività alla Regione competente (procedura semplificata).

Questo procedimento ha velocizzato il recupero dei rifiuti di ben 18 diverse categorie (non solo di quelli utilizzati per la produzione di compost).



Dlgs 16 gennaio 2008, n. 4 modifica del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152

Art.183 – Definizioni

RACCOLTA DIFFERENZIATA: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida e' raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati.

COMPOST DA RIFIUTI: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità.

COMPOST DI QUALITA': prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo n. 217 del 2006 e successive modifiche e integrazioni.





DLgs. 217/2006 Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti



DLgs. 75/2010 del 29 aprile 2010. Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

Art.2 – Definizioni

“Ammendanti”: i materiali da aggiungere al suolo in situ, principalmente per conservarne e migliorarne le caratteristiche fisiche o chimiche o l'attività biologica, disgiuntamente o unitamente tra loro, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 2;

“Fabbricante”: la persona fisica o giuridica responsabile dell'immissione del fertilizzante sul mercato; in particolare, è considerato fabbricante il produttore, l'importatore, il confezionatore che lavora per conto proprio, o ogni persona che modifichi le caratteristiche di un fertilizzante; tuttavia, non è considerato fabbricante un distributore che non modifichi le caratteristiche del fertilizzante.

“Titolo dichiarato”: la percentuale di peso della caratteristica o delle caratteristiche del prodotto così come viene commercializzato, salvo casi espressamente indicati negli allegati.

 **DLgs. 75/2010 del 29 aprile 2010. Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.**

Art. 6 - Norme per il controllo delle caratteristiche

All'atto dei controlli ufficiali, l'osservanza delle conformità, dei titoli dichiarati, è accertata con i metodi di campionamento ed analisi adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali pubblica annualmente l'elenco dei laboratori presenti nel territorio nazionale che sono competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti di cui al campo di applicazione del presente decreto.

Tali laboratori devono rispondere ai requisiti di cui all'allegato 11.

Art. 8 – Tracciabilità

Sono istituiti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali i registri dei fertilizzanti:

- **Registro dei fertilizzanti convenzionali e consentiti in agricoltura biologica (all. 13)**
- **Registro dei fabbricanti di fertilizzanti (all. 14)**

Le domande di iscrizione al “**Registro dei fabbricanti di fertilizzanti**” e al “**Registro dei fertilizzanti**” devono essere inoltrate al MiPAAF, per conoscenza, al Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agro-Alimentari, prima dell'immissione del fertilizzante sul mercato.

  **DLgs. 75/2010 del 29 aprile 2010. Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.**

Art. 10 – Inserimento di nuovi fertilizzanti e modifiche degli allegati

La domanda di inserimento di nuovi prodotti o la richiesta di definizione di nuovi tipi deve essere inoltrata al MiPAAF, corredata di:

- documentazione tecnica (allegato 10),
- specifica indicazione dei metodi di analisi, redatti secondo il format prestabilito.

Art. 11 – Misure di controllo

L'attività di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente decreto è esercitata dal Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agro-Alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 12 – Sanzioni

Per l'accertamento delle violazioni e l'erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste nel decreto legislativo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689

  **DLgs. 75/2010 del 29 aprile 2010. Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.**

Allegato 2 - Ove non diversamente previsto, i tenori massimi consentiti in metalli pesanti espressi in mg/kg e riferiti alla sostanza secca sono i seguenti:

Metallo	Concentrazione massima (mg/kg ss se non specificato diversamente)
Piombo totale	140
Cadmio totale	1,5
Nichel totale	100
Zinco totale	500
Rame totale	230
Mercurio totale	1,5
Cromo esavalente totale	0,5

  **DLgs. 75/2010 del 29 aprile 2010. Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.**

Allegato 13 – Limiti metalli pesanti nell'ammendante compostato misto ammesso in agricoltura biologica se ottenuto da RSU.

Metallo	Concentrazione massima (mg/kg ss se non specificato diversamente)
Piombo totale	45
Cadmio totale	0,7
Nichel totale	25
Zinco totale	200
Rame totale	70
Mercurio totale	0,4
Cromo totale	70
Cromo esavalente totale	0

  **DLgs. 75/2010 del 29 aprile 2010. Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.**

Allegato 13 – Fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica.

AMMENDANTI
(con riferimento all'Allegato 2 del presente decreto)

	Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto	Reg. (CE) 889/2008 Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze riportate	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008e della normativa nazionale	Condizioni per l'uso imposte dal Reg. (CE) n. 889/2008
1	2	3	4	5
1.	Letame	Letame	Proibiti se provenienti da allevamenti industriali	
3.	Ammendante vegetale semplice non compostato	Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Segatura e trucioli di legno	Prodotto con legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento	
4.	Ammendante compostato verde	Miscela di materiali vegetali compostata o fermentata Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Segatura e trucioli di legno Cortece compostate	Prodotto ottenuto da miscele di materiali vegetali sottoposte a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas Prodotto con legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento	
5.	Ammendante compostato misto	Letame Effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e letame stallatico compostato Effluenti di allevamento liquidi Rifiuti domestici compostati o fermentati Miscela di materiali vegetali compostata o fermentata Deiezioni di vermi (Vermicompost) e di insetti Prodotti lattiero-caseari Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Segatura e trucioli di legno Cortece compostate	Letame, pollina ed effluenti di allevamento: proibiti se provenienti da allevamenti industriali Nell'eventualità che l'ammendante sia costituito esclusivamente dalla frazione organica di RSU proveniente da raccolta differenziata sono fissati i seguenti tenori massimi in metalli pesanti (espressi in mg/kg di materia secca): Cd 0,7; Cu 70; Ni 25; Pb 45; Zn 200; Hg 0,4; Cr (totale) 70; Cr (totale) 70; Cr (VI) 0. Non è ammesso l'impiego di fanghi.	



DLgs. 75/2010 del 29 aprile 2010. Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

Allegato 2 – Ammendante compostato verde ACV.

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi oppure sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti	Note
1	2	3	4	5	6	7
4.	Ammendante compostato verde	Prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di rifiuti organici che possono essere costituiti da scarti di manutenzione del verde ornamentale, altri materiali vegetali come sanse vergini (disoleate o meno) od esauste, residui delle colture, altri rifiuti di origine vegetale	Umidità: massimo 50% pH compreso tra 6 e 8,5 C organico sul secco: minimo 20% C umico e fulvico sul secco: minimo 2,5% Azoto organico sul secco: almeno 80% dell'azoto totale C/N massimo 50.	---	Umidità pH C organico sul secco C umico e fulvico sul secco Azoto organico sul secco C/N Salinità Na totale sul secco	È consentito dichiarare i titoli in altre forme di azoto, fosforo totale e potassio totale. Il tenore dei materiali plastici vetro e metalli (frazione di diametro ≥ 2 mm) non può superare lo 0,5% s.s. Inerti litoidi (frazione di diametro ≥ 5 mm) non può superare il 5% s.s. Sono inoltre fissati i seguenti parametri di natura biologica: - Salmonella: assenza in 25 g di campione t.q.: $n^{(1)}=5$; $c^{(2)}=0$; $m^{(3)}=0$; $M^{(4)}=0$; - Escherichia coli in 1 g di campione t.q.: $n^{(1)}=5$; $c^{(2)}=1$; $m^{(3)}=1000$ CFU/g; $M^{(4)}=5000$ CFU/g; - Indice di germinazione (diluizione al 30%) deve essere $\geq 60\%$ Sono ammesse alghe e piante marine, come la Posidonia spiaggiata, previa separazione della frazione organica dalla eventuale presenza di sabbia, tra le matrici che compongono gli scarti compostabili, in proporzioni non superiori al 20% (P:P) della miscela iniziale. - Tallio: meno di 2 mg kg^{-1} sul secco (solo per Ammendanti con alghe).

DLgs. 75/2010 del 29 aprile 2010. Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

Allegato 2 – Ammendante compostato verde

Prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di rifiuti organici che possono essere costituiti da scarti di manutenzione del verde ornamentale, altri materiali vegetali come sanse vergini (disoleate o meno) od esauste, residui delle colture, altri rifiuti di origine vegetale.

Sono ammesse alghe e piante marine, come la Posidonia spiaggiata, previa separazione della frazione organica dalla eventuale presenza di sabbia, tra le matrici che compongono gli scarti compostabili, in proporzioni non superiori al 20% (P:P) della miscela iniziale.
Tallio: meno di 2 mg kg⁻¹ sul secco (solo per Ammendanti con alghe).

Sono inoltre fissati i seguenti parametri di natura biologica:

- Salmonella: assenza in 25 g di campione t.q.:

n(1)=5; c(2)=0; m(3)=0; M(4)=0;

Escherichia coli in 1 g di campione t.q.:

n(1)=5; c(2)=1; m(3)=1000 CFU/g; M(4)=5000 CFU/g;

- Indice di germinazione (diluizione al 30%) deve essere ≥60%



n = numero di campioni da esaminare;
c = numero di campioni la cui carica batterica può essere compresa fra m e M;
m = valore di soglia per il numero di batteri;
M = valore massimo per il numero di batteri;



DLgs. 75/2010 del 29 aprile 2010. Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

Allegato 2 – Ammendante compostato misto ACM.

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi oppure sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti	Note
1	2	3	4	5	6	7
5.	Ammendante compostato misto	Prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di rifiuti organici che possono essere costituiti dalla frazione organica degli RSU proveniente da raccolta differenziata, da rifiuti di origine animale compresi liquami zootecnici, da rifiuti di attività agroindustriali e da lavorazione del legno e del tessile naturale non trattati, da reflui e fanghi, nonché dalle matrici previste per l'ammendante compostato verde	Umidità: massimo 50% pH compreso tra 6 e 8,5 C organico sul secco: minimo 20% C umico e fulvico sul secco: minimo 7% Azoto organico sul secco: almeno 80% dell'azoto totale C/N massimo 25.	---	Umidità pH C organico sul secco C umico e fulvico sul secco Azoto organico sul secco C/N Salinità	Per "fanghi" di cui alla presente colonna e alla colonna n. 3 si intendono quelli definiti dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, di attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura. I fanghi, tranne quelli agroindustriali, non possono superare il 35% (P/P) della miscela iniziale. È consentito dichiarare i titoli in altre forme di azoto, fosforo totale e potassio totale. Il tenore dei materiali plastici vetro e metalli (frazione di diametro ≥ 2 mm) non può superare lo 0,5% s.s. Inerti litoidi (frazione di diametro ≥ 5 mm) non può superare il 5% s.s. Sono inoltre fissati i seguenti parametri di natura biologica: - Salmonella: assenza in 25 g di campione t.q.; $n^{(1)}=5$; $c^{(2)}=0$; $m^{(3)}=0$; $M^{(4)}=0$; - Escherichia coli in 1 g di campione t.q.; $n^{(1)}=5$; $c^{(2)}=1$; $m^{(3)}=1000$ CFU/g; $M^{(4)}=5000$ CFU/g; Indice di germinazione (diluizione al 30%) deve essere $\geq 60\%$ -Tallio: meno di 2 mg kg ⁻¹ sul secco (solo per ammendanti con alge).



DLgs. 75/2010 del 29 aprile 2010. Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

Allegato 2 – Ammendante compostato misto

Prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di rifiuti organici che possono essere costituiti dalla frazione organica degli RSU proveniente da raccolta differenziata, da rifiuti di origine animale compresi liquami zootecnici, da rifiuti di attività agroindustriali e da lavorazione del legno e del tessile naturale non trattati, da reflui e fanghi, nonché dalle matrici previste per l'ammendante compostato verde.

Per fanghi* si intendono quelli definiti dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, di attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura. I fanghi, tranne quelli agroindustriali, non possono superare il 35% (P/P) della miscela iniziale.

***Fanghi: i residui derivanti dai processi di depurazione:**

- delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti civili;
- delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti produttivi.





DLgs. 75/2010 del 29 aprile 2010. Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

Allegato 2 – Ammendante compostato torboso ACT.

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi oppure sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti	Note
1	2	3	4	5	6	7
6.	Ammendante torboso composto	Prodotto ottenuto per miscela di torba con ammendante compostato verde e/o misto	C organico sul secco: minimo 25% C umico e fulvico sul secco: minimo 7% Azoto organico sul secco: almeno 80% dell'azoto totale C/N massimo 50. Torba: minimo 50%	---	C organico sul secco C umico e fulvico sul secco Azoto organico sul secco C/N Torba Salinità	È consentito dichiarare i titoli in altre forme di azoto, fosforo totale e potassio totale. Il tenore dei materiali plastici vetro e metalli (frazione di diametro ≥ 2 mm) non può superare lo 0,5% s.s. Inerti litoidi (frazione di diametro ≥ 5 mm) non può superare il 5% s.s. Sono inoltre fissati i seguenti parametri di natura biologica: - Salmonella: assenza in 25 g di campione t.q.: $n^{(1)}=5$; $c^{(2)}=0$; $m^{(3)}=0$; $M^{(4)}=0$; - Escherichia coli in 1 g di campione t.q.: $n^{(1)}=5$; $c^{(2)}=1$; $m^{(3)}=1000$ CFU/g; $M^{(4)}=5000$ CFU/g; - Indice di germinazione (diluizione al 30%) deve essere $\geq 60\%$ - Tallio: meno di 2 mg kg ⁻¹ sul secco (solo per Ammendanti con alghe).



DLgs. 75/2010 del 29 aprile 2010. Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

Allegato 4 – Substrati di coltivazione

I substrati di coltivazione di cui al punto 2. del presente allegato, possono essere preparati esclusivamente utilizzando le matrici elencate nella tabella seguente:

Ciascuna matrice impiegata deve rispettare gli specifici limiti prescritti nel presente decreto relativamente ai parametri biologici nonché ai metalli pesanti.

	Denominazione	Definizione
Ammendanti	Letame	Vedi Allegato 2, capitolo 2
	Letame artificiale	Vedi Allegato 2, capitolo 2
	Ammendante vegetale semplice non compostato	Vedi Allegato 2, capitolo 2, numero ordine 3; Rientrano in questa categoria i materiali vegetali come: midollo e fibra di cocco, cortecce, pula e lolla di riso, paglie, fibra di juta
	Ammendante compostato verde	Vedi Allegato 2, capitolo 2
	Ammendante compostato misto	Vedi Allegato 2, capitolo 2
	Ammendante torboso composto	Vedi Allegato 2, capitolo 2
	Torba acida	Vedi Allegato 2, capitolo 2
	Torba neutra	Vedi Allegato 2, capitolo 2
	Torba umificata	Vedi Allegato 2, capitolo 2
	Leonardite	Vedi Allegato 2, capitolo 2
	Lignite	Vedi Allegato 2, capitolo 2

Allegato 5 – Matrici destinate alla produzione di concimi organo minerali.

L'ACV è inserito tra le matrici che possono comporre un concime organo minerale: le matrici organiche sono da considerarsi unicamente delle materie prime per la preparazione dei concimi organo-minerali.

  **DLgs. 75/2010 del 29 aprile 2010. Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.**

Allegato 8 – Etichettatura ed immissione sul mercato

Tutti i fertilizzanti commercializzati sul territorio nazionale debbono essere contraddistinti dalle indicazioni relative all'identificazione. La dichiarazione di tali indicazioni ne comporta la garanzia.

Indicazioni obbligatorie:

- nome e l'indirizzo del fabbricante avente sede all'interno della comunità europea;
- peso, per i prodotti fluidi (oltre a opportune informazioni supplementari) è ammessa, in aggiunta all'indicazione del peso, anche quella del volume a 20°C;
- in casi particolari è ammessa la dichiarazione del volume come indicata nella descrizione del tipo stesso, accanto a quella del peso (torba);
- indicazioni obbligatorie per l'identificazione del tipo:
 - l'indicazione a lettere maiuscole CONCIME MINERALE... AMMENDANTE..., etc.
 - la denominazione del tipo di concime,
 - i titoli per ciascun elemento fertilizzante, o per ogni sostanza utile, ed i titoli relativi alle loro forme e/o solubilità quando sono prescritti negli allegati (sia il nome sia il simbolo chimico):

es. azoto (N)

I titoli devono essere riportati in percentuale in peso, o comunque nelle unità di misura prescritte nei rispettivi allegati. La legge fornisce indicazione anche sulle cifre decimali da utilizzare.

Le dichiarazioni facoltative debbono apparire nettamente separate da quelle obbligatorie.



400 Kg rifiuti domestici

100 Kg parte organica

GRAZIE PER L'ATTENZIONE



Orto



60 Kg COMPOST